



PROVINCIA DI VERCCELLI

Codice fiscale 80005210028

Via San Cristoforo, 3 - 13100 Vercelli

Tel. 0161 590718

Sito Web: www.provincia.vercelli.it

Piattaforma Portale appalti: <https://appalti-provincia-vercelli.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp?>

DISCIPLINARE DI GARA TELEMATICA

PROCEDURA APERTA: LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E RIPRISTINO TECNOLOGICO DEL PONTE SUL TORRENTE ELVO LUNGO LA S.P. N. 3 “SALUGGIA - GATTINARA” IN COMUNE DI CARISIO KM 30+800.

C.I.G. B9FA5BE8DC C.U.P. D67H23000560001

prot. 1059 del 16/01/2026

Premesse

Con determina dirigenziale n. 1569 del 18/12/2025 è stato approvato il progetto esecutivo per lavori di messa in sicurezza e ripristino tecnologico del ponte sul torrente Elvo lungo la S.P. n. 3 “Saluggia - Gattinara” in Comune di Carisio km 30+800.

Il progetto esecutivo è stato verificato e validato dal RUP in data 27/11/2025 prot. 34525.

Con determinazione dirigenziale n. 1609 del 22/12/2025 questa Amministrazione ha stabilito di affidare i lavori in oggetto mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 71, D.lgs, 36/2023, di seguito Codice, con l'applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 108, comma 1, del medesimo decreto.

Luogo di esecuzione: Strada provinciale 3 “Saluggia - Gattinara”, in Comune di Carisio (VC) – Km 30+800

NUTS (Nomenclatura delle Unità Territoriali per le Statistiche dell'Italia): ITC12.

CPV prevalente (Vocabolario comune appalti pubblici): 45233141-9 - Lavori di manutenzione stradale.

CPV complementare (Vocabolario comune appalti pubblici): 45233292-2 - Dispositivi di sicurezza

CPV complementare (Vocabolario comune appalti pubblici): 34928300-1 - Barriere di sicurezza stradale.

Responsabile del Procedimento: Ing. Rachele Mantovani

La presente procedura di gara viene svolta tramite la PAD accessibile all'indirizzo: <https://appalti-provincia-vercelli.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp?>

NOTA: in caso di discordanza tra i documenti posti a base di gara, prevale quanto riportato nel presente disciplinare.

1.1. PIATTAFORMA TELEMATICA

1.2. Piattaforma telematica di negoziazione

L'utilizzo della PAD comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, in particolare, del Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito Regolamento eIDAS - electronic IDentification Authentication and Signature), del decreto legislativo n.

82/2005 recante Codice dell'amministrazione digitale (CAD) e delle Linee guida dell'AGID, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla PAD.

L'utilizzo della PAD avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 1176, comma 2, del Codice civile.

La Stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla PAD;
- utilizzo della PAD da parte dell'operatore economico in maniera non conforme al Disciplinare e a quanto previsto nel documento denominato "Modalità tecniche per l'utilizzo della piattaforma telematica e accesso all'area riservata del Portale Appalti".

In caso di mancato funzionamento della PAD o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la stazione appaltante può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento della PAD e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso.

La stazione appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accettare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della PAD sono registrate e attribuite all'operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.

Il sistema operativo della PAD è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore.

L'utilizzo e il funzionamento della PAD avvengono in conformità a quanto riportato nei documenti reperibili sulla piattaforma nelle sezioni: Informazioni > accesso area riservata: "Modalità tecniche per l'utilizzo della PAD e accesso all'area riservata del Portale Appalti" e "termini ed utilizzo della PAD" – Informazioni > istruzioni e manuali: "Guida alla presentazione di un'offerta telematica", che costituisce parte integrante del presente disciplinare.

L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'hardware, del software, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete Internet, restano a esclusivo carico dell'operatore economico.

La PAD è accessibile in qualsiasi orario dalla data di pubblicazione del bando alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte.

1.2. DOTAZIONI TECNICHE

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e nel documento "Modalità tecniche per l'utilizzo della PAD e accesso all'area riservata del Portale Appalti", che disciplina il funzionamento e l'utilizzo della PAD.

In ogni caso è indispensabile:

- disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sulla PAD;
- disporre di un sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale (SPID) di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o di altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS;

- avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6-ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o, per l'operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS;
- avere da parte del legale rappresentante dell'operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da:
 - un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (previsto dall'articolo 29 del decreto legislativo n. 82/05);
 - un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14;
 - un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni:
 - il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14 ed è qualificato in uno stato membro;
 - il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell'Unione Europea, in possesso dei Pag. 7 a 46 requisiti di cui al regolamento n. 9100/14;
 - il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.

1.3. IDENTIFICAZIONE

Per poter presentare offerta è necessario accedere alla PAD.

L'accesso è gratuito ed è consentito a seguito dell'identificazione dell'operatore economico. L'identificazione avviene o mediante il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID) o attraverso gli altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS.

Una volta completata la procedura di identificazione, ad ogni operatore economico identificato viene attribuito un profilo da utilizzare nella procedura di gara.

Eventuali richieste di assistenza di tipo informatico riguardanti l'identificazione e l'accesso alla PAD devono essere effettuate tramite il portale alla sezione "assistenza operatori economici".

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI.

2.1 Documenti di gara

La documentazione di gara comprende:

- Disciplinare di gara
- Elaborati progettuali
- Domanda partecipazione
- M-DGUE
- Patto integrità
- Schema costi manodopera
- Dichiarazione equivalenza tutele

La documentazione di gara è disponibile sul sito internet:
<https://appalti-provincia-vercelli.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp?>

2.2. CHIARIMENTI

Le eventuali richieste di chiarimenti relative alla gara in oggetto, dovranno essere formulate attraverso la piattaforma telematica Portale Appalti, nell'area riservata alla presente gara non oltre 5 giorni dalla scadenza dei termini di presentazione dell'offerta.

Attraverso lo stesso mezzo l'Amministrazione provvederà a fornire le risposte.

I quesiti, se di interesse generale, saranno, inoltre, pubblicati in forma anonima sul portale.

Gli operatori economici sono invitati a monitorare costantemente l'eventuale aggiornamento.

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana.

Le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno 5 (cinque) giorni prima della scadenza del termine stabilito per la ricezione delle offerte. Se di interesse generale saranno pubblicate, in forma anonima, sulla PAD.

Si invitano i concorrenti a visionare costantemente tale sezione della PAD.

Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

2.3 COMUNICAZIONI

Ai sensi degli articoli 29 e 88 del Codice tutte le comunicazioni tra la stazione appaltante e l'operatore economico avvengono tramite la PAD.

E' onere esclusivo dell'operatore economico prenderne visione.

Le comunicazioni relative all'aggiudicazione, all'esclusione, alla decisione di non aggiudicare l'appalto, alla data di avvenuta stipulazione del contratto con l'aggiudicatario avvengono utilizzando il domicilio digitale.

Le comunicazioni relative all'attivazione del soccorso istruttorio, al sub procedimento di verifica dell'anomalia dell'offerta anomala, avvengono presso la PAD.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di consorzi di cui all'art. 65, lett. b), c), d) del Codice, la comunicazione recapitata nei modi sopra indicati al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento la comunicazione recapitata all'offerente nei modi sopra indicati si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

Tutte le date di convocazione delle sedute pubbliche, successive alla prima, e le relative eventuali modifiche saranno rese note mediante pubblicazione sulla PAD, almeno tre giorni prima.

3. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO

L'appalto ha per oggetto l'affidamento delle opere e provviste occorrenti per eseguire e dare completamente ultimati i lavori relativi del progetto dei "Lavori di messa in sicurezza e ripristino tecnologico del ponte sul torrente Elvo lungo la S.P. n. 3 "Saluggia - Gattinara" in comune di Carisio Km 30+800".

Le suddette lavorazioni saranno da eseguirsi sulla strada provinciale 3 "Saluggia - Gattinara", in Comune di Carisio (VC) – Km 30+800.

Lavori a misura di importo euro 1.075.000,00 - Categoria prevalente OG 3 Classifica III-bis

D.lgs. 36/2023 - Allegato II.12, art 2, comma 3		Classifica	Importo
Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari e piste aeroportuali, e relative opere complementari	Prevalente	OG 3	III 760.099,49
Demolizioni e movimenti di materie	Scorporabile e subappaltabile	OS 1	I 196.064,12
Barriere stradali di sicurezza	Scorporabile e subappaltabile	OS 12A	I 118.836,39

IMPORTO LAVORI a misura BASE DI GARA	985.000,00
Oneri di Sicurezza non soggetti a ribasso	90.000,00
Importo complessivo appalto	1.075.000,00

Ai sensi dell'articolo 41 comma 14 del Codice, l'importo a base di gara comprende i costi della manodopera che la stazione appaltante ha stimato pari a euro 376.949,65.

La qualificazione in una categoria abilita l'impresa a partecipare alle gare e ad eseguire i lavori nei limiti della propria classifica incrementata di un quinto; nel caso di imprese raggruppate o consorziate la medesima disposizione si applica con riferimento a ciascuna impresa raggruppata o consorziata, a condizione che essa sia qualificata per una classifica pari ad almeno un quinto dell'importo dei lavori a base di gara; nel caso di imprese raggruppate o consorziate la disposizione non si applica alla mandataria ai fini del conseguimento del requisito minimo di cui all'art. 30, comma 2, allegato II.12 del Codice.

L'appalto è finanziato con fondi MIT 01824.V2.VC.

Il pagamento dell'esecuzione dei lavori avviene secondo quanto previsto dagli artt. 4.1, 4.2 e 4.3 del Capitolato Speciale d'Appalto.

Il presente appalto, dato l'importo non rilevante, non è suddivisibile in lotti in quanto ciò comporterebbe una notevole dilatazione dei tempi e duplicazione di attività amministrativa.

3.1 CONTRATTO COLLETTIVO DI RIFERIMENTO

Il contratto applicato al personale dipendente impiegato nell'attività oggetto dell'appalto, in conformità al comma 1 e all'allegato I.01, è il seguente: **F012 Edilizia – Industria.**

3.2 DURATA

La durata dell'appalto è di giorni 308 naturali, consecutivi e continui, decorrenti dalla data del verbale di consegna.

Premio di accelerazione. Ai sensi dell'art. 126, comma 2, del Codice, in caso di ultimazione anticipata dei lavori è riconosciuto all'esecutore un premio di accelerazione, secondo quanto previsto dall'art. 3,5 del Capitolato Speciale d'Appalto e della determinazione dirigenziale n. 1609 del 22/12/2025, entro il limite delle somme disponibili indicate alla voce "imprevisti" del quadro economico.

3.3 REVISIONE PREZZI

È prevista una clausola di revisione prezzi da attivarsi al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, che determinano una variazione del costo dell'opera, in aumento o in diminuzione, superiore al 3 per cento dell'importo complessivo dei lavori e operano nella misura del 80 per cento del valore eccedente la variazione del 5 per cento applicata alle prestazioni da eseguire.

Ai fini della determinazione della variazione dei costi e dei prezzi si utilizzano gli indici sintetici individuati ai sensi dell'art. 60, comma 4-quater del Codice.

4. SOGGETTI AMMESSI E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 65 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 67 e 68 del Codice.

I consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lett. d) del Codice che intendono eseguire le prestazioni tramite le proprie consorziate sono tenuti ad indicare, in sede, di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre.

Nel caso di consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lettere b) e c) del Codice, sono tenuti ad indicare in sede di offerta per quali consorziati il consorzio concorre.

Quando la consorziata designata è, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) è tenuto anch'esso a indicare, in sede di offerta, le consorziate per le quali concorre.

E' fatto divieto di partecipare a più di un consorzio stabile.

Il concorrente che partecipa alla gara in una delle forme di seguito indicate è escluso nel caso in cui la stazione appaltante accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara:

- partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti);
- partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti sia in forma individuale;
- partecipazione sia in aggregazione di retisti sia in forma individuale. Tale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all'aggregazione, le quali possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata;

- partecipazione di un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lett. b), c) e d) del Codice che ha designato un consorziato esecutore il quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma.

Nel caso venga accertato quanto sopra, si provvede ad informare gli operatori economici coinvolti i quali possono, entro tre giorni, dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

Le aggregazioni di rete aderenti al contratto di cui all'art. 65, comma 2, lett. g) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti di imprese in quanto compatibile. In particolare:

a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. Rete – soggetto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;

b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. Rete – contratto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;

c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.

Ad un raggruppamento temporaneo può partecipare anche un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c), d).

L'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

5. REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente articolo.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine generale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito: FVOE).

Nella domanda di partecipazione, gli operatori economici acconsentono al trattamento dei dati tramite il FVOE, nel rispetto di quanto previsto dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196.

Le circostanze di cui all'articolo 94 del Codice sono cause di esclusione automatica. La sussistenza delle circostanze di cui all'articolo 95 del Codice è accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.

In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) del Codice, i requisiti di cui al presente paragrafo sono posseduti dal consorzio e dalle consorziate indicate quali esecutrici.

In caso di partecipazione di consorzi stabili di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice, i requisiti di cui al presente paragrafo sono posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.

Self cleaning

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. self cleaning) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico indica nel DGUE la causa ostativa e, alternativamente:

- descrive le misure adottate ai sensi dell'articolo 96, comma 6 del Codice;

- motiva l'impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente. L'adozione delle misure è comunicata alla stazione appaltante.

Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta le misure di cui al comma 6 dell'articolo 96 del Codice dandone comunicazione alla stazione appaltante.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la stazione appaltante ne comunica le ragioni all'operatore economico.

Non può avvalersi del self-cleaning l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

Altre cause di esclusione

Sono esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del D.Lgs. 165/2001 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimo tre anni.

Sono esclusi dalla procedura di gara gli operatori economici che occupano oltre cinquanta dipendenti, che al momento della presentazione dell'offerta, non caricano nel FVOE, copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile redatto ai sensi dell'articolo 46, D.Lgs 198/2006, unitamente all'attestazione di conformità a quello già trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità ovvero, in mancanza di tale precedente trasmissione, unitamente all'attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

Sono esclusi dalla procedura di gara, ai sensi dell'art. 1 comma 6 dell'Allegato II.3 del Codice, gli operatori economici che occupano un numero di dipendenti pari o superiore a quindici e non superiore a cinquanta, che nei dodici mesi precedenti al termine della presentazione dell'offerta hanno omesso di produrre alla stazione appaltante di un precedente contratto d'appalto, la relazione di cui all'art. 1, comma 2 dell'allegato II.3 del Codice.

La mancata accettazione delle clausole contenute nel patto di integrità, allegato alla documentazione di gara, e il mancato rispetto dello stesso costituiscono causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'articolo 83-bis del decreto legislativo n. 159/2011.

L'esecuzione dell'appalto comprende lavorazioni rientranti tra quelle maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa ai sensi dell'art. 1, comma 53 della L. 190/2012, pertanto, gli operatori economici devono possedere l'iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (cosiddetta white list) istituito presso la Prefettura della provincia in cui l'operatore economico ha la propria sede.

6. REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA

I concorrenti devono possedere, a pena di esclusione, i requisiti previsti nei commi seguenti.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine speciale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (FVOE), fatto salvo quanto previsto nel paragrafo 24.

6.1. REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE

Il concorrente dovrà dichiarare, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000:

- **Iscrizione nel registro delle imprese tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nell'Albo delle Imprese artigiane** per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

Per l'operatore economico di altro Stato membro, non residente in Italia: iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali degli altri Stati membri di cui all'allegato II.11 del Codice;

- b) **patente a crediti** per la sicurezza D.M. 18 settembre 2024 n. 132 oppure documentazione a comprova dell'avvenuta richiesta di rilascio della patente dal portale dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro - (esentati dall'obbligo gli operatori economici in possesso di attestazione SOA con classifica pari o superiore alla terza);

6.2. REQUISITI DI CAPACITA TECNICA E PROFESSIONALE

- **possesso di attestazione di qualificazione SOA**, in corso di validità, per le categorie e classifiche richieste per il presente appalto;

Il concorrente attestato nella sola categoria prevalente (OG 3) per classifica adeguata all'importo complessivo dell'appalto dovrà obbligatoriamente manifestare la volontà di subappaltare integralmente le opere delle categorie scorporabili OS 1 e OS 12 A ad imprese qualificate.

Per la categoria OS 12 A in alternativa all'attestazione SOA, è possibile qualificarsi dimostrando il possesso dei requisiti di cui all'Allegato II.12, art 28 del Codice riferiti a lavori analoghi a quelli previsti in progetto. I lavori eseguiti dovranno essere documentati mediante CEL, per i lavori eseguiti per conto di soggetti non tenuti al rilascio del CEL la comprova avverrà ai sensi dell'art. 24 dell'allegato II.12.

Il subappalto dovrà essere espressamente manifestato nella domanda di partecipazione e/o nel DGUE.

Le lavorazioni delle categorie OS 1 – OS 12 A sono scorporabili ai fini della costituzione di raggruppamenti temporanei di imprese.

6.3. INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

I soggetti di cui all'art. 65, comma 2, lett. e), f), g) e h) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

I requisiti di cui al punto 6.1 lettera a) e b) relativo all'iscrizione nel registro delle imprese tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura e al possesso della patente a crediti devono essere posseduti da:

- ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE;
- ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

Il requisito di cui al punto 6.2. lettera c) deve essere posseduto da ciascun componente del raggruppamento, in relazione ai lavori di cui assume l'esecuzione nell'ambito del raggruppamento stesso, con possibilità di cumulo delle singole classifiche SOA;

Per i raggruppamenti temporanei di cui all'art. 65, comma 2, lettere e), f), h) del Codice, le quote di partecipazione al raggruppamento o al consorzio possono essere liberamente stabilite entro i limiti consentiti dai requisiti di qualificazione posseduti dal componente. I lavori sono eseguiti dai concorrenti riuniti secondo le quote indicate in sede di offerta.

Alle aggregazioni di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei.

6.4. INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI CONSORZI DI COOPERATIVE, CONSORZI DI IMPRESE ARTIGIANE, CONSORZI STABILI

I requisiti di cui al punto 6.1 lettera a) e b) relativo all'iscrizione nel registro delle imprese tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura e possesso della patente a crediti, devono essere posseduti dal consorzio e dai consorziati indicati come esecutori.

Il requisito di cui al punto 6.2. lettera c), per i consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lett. b) e c) del Codice, devono essere posseduti direttamente dal consorzio medesimo.

In caso di consorzio stabile, di cui all'articolo 65 comma 2, lettera d) del Codice il requisito (attestazione SOA) deve essere posseduto:

- se il consorzio esegua con la propria struttura, senza designare le imprese esecutrici, il requisito posseduto in proprio è computato cumulativamente con quelli posseduti dalle imprese consorziate;
- se il consorzio esegue tramite le consorziate indicate in sede di gara, il requisito (attestazione SOA) deve essere posseduto e comprovato da queste ultime in proprio.

Nel caso in cui un consorzio abbia estromesso o sostituito una consorziata poiché priva di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

7. AVVALIMENTO

Il concorrente può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari per dimostrare il possesso dei requisiti di ordine speciale di cui al punto 6 e/o per migliorare la propria offerta.

Nel contratto di avvalimento le parti specificano le risorse strumentali e umane che l'ausiliario mette a disposizione del concorrente e indicano se l'avvalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione o a migliorare l'offerta del concorrente, o se serve ad entrambe le finalità.

Il contratto di avvalimento deve dettagliare in modo determinato e specifico i mezzi e le risorse con cui si concretizza l'avvalimento.

Nei casi in cui l'avvalimento sia finalizzato a migliorare l'offerta, non è consentito che partecipino alla medesima gara l'impresa ausiliaria e quella che si avvale delle risorse da essa messe a disposizione, salvo che la prima non dimostri in concreto e con adeguato supporto documentale, in sede di presentazione della propria domanda, che non sussistono collegamenti tali da ricondurre entrambe le imprese ad uno stesso centro decisionale. La stazione appaltante può comunque chiedere ad entrambe le imprese chiarimenti o integrazioni documentali, assegnando a tal fine un congruo termine non prorogabile.

Il concorrente e l'ausiliario sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Non è consentito l'avvalimento per soddisfare i requisiti di ordine generale e l'iscrizione alla Camera di commercio e patente a crediti.

L'ausiliario deve:

- possedere i requisiti previsti dall'articolo 5 e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- possedere i requisiti di cui all'articolo 6 oggetto di avvalimento e dichiararli nel proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- impegnarsi, verso il concorrente che si avvale e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse (riferite a requisiti di partecipazione e/o premiali) oggetto di avvalimento.

Il concorrente allega alla domanda di partecipazione il contratto di avvalimento, che deve essere firmato digitalmente dalle parti, nonché le dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione del contratto di avvalimento a condizione che il contratto sia stato stipulato prima del termine di presentazione dell'offerta e che tale circostanza sia comprovabile con data certa.

Non è sanabile la mancata indicazione delle risorse messe a disposizione dall'ausiliario in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

Qualora per l'ausiliario sussistano motivi di esclusione o laddove esso non soddisfi i requisiti di ordine speciale, il concorrente sostituisce l'ausiliario entro cinque giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avvalimento.

Nel caso in cui l'ausiliario si sia reso responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la stazione appaltante procede a segnalare all'Autorità nazionale anticorruzione il comportamento tenuto

dall'ausiliario per consentire le valutazioni di cui all'articolo 96, comma 15, del Codice. L'operatore economico può indicare un altro ausiliario nel termine di dieci giorni, pena l'esclusione dalla gara. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta. Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l'esclusione del concorrente.

8. SUBAPPALTO

Il concorrente indica le prestazioni che intende subappaltare o concedere in cottimo. In caso di mancata indicazione il subappalto è vietato.

Il subappalto è consentito nei limiti ed alle condizioni stabilite dall'art. 119 del D.Lgs. n. 36/2023 e dall'art. 9.1 del capitolato speciale d'appalto. In particolare non è possibile affidare a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni appaltate, né la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative alla categoria prevalente e dei contratti ad alta intensità di manodopera.

Le lavorazioni della categoria scorporabile OS 12-A e OS 1 sono integralmente subappaltabili.

Le indicazioni di cui sopra prevalgono sulle eventuali difformi prescrizioni indicate nel capitolato speciale d'appalto.

L'Affidatario del contratto può affidare in subappalto le opere o i lavori, i servizi o le forniture compresi nel contratto stesso, previa autorizzazione della Stazione Appaltante, per una quota non superiore al 49% dell'importo contrattuale.

In ragione delle specifiche caratteristiche dell'appalto le lavorazioni o prestazioni subappaltabili, non possono formare oggetto di ulteriore subappalto.

I contratti di subappalto sono stipulati, in misura non inferiore al 20 per cento delle prestazioni subappaltabili, con piccole e medie imprese, come definite dall'articolo 1, comma 1, lettera o) dell'allegato I.1. Gli operatori economici possono indicare nella propria offerta una diversa soglia di affidamento delle prestazioni che si intende subappaltare alle piccole e medie imprese per ragioni legate all'oggetto o alle caratteristiche delle prestazioni o al mercato di riferimento.

Alla corresponsione dei lavori eseguiti dal subappaltatore si provvederà ai sensi dell'art. 119, comma 11 del Codice.

L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

9. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E/O CONDIZIONI DI ESECUZIONE

L'aggiudicatario è tenuto a garantire l'applicazione del contratto collettivo nazionale e territoriale (o dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore) di cui al punto 3, oppure di un altro contratto che garantisca le stesse tutele economiche e normative per i propri lavoratori e per quelli in subappalto.

Ai sensi del combinato disposto degli articoli 57, 102 e dell'Allegato II.3 del Codice, come modificati dal D.Lgs. n. 209/2024, il concorrente, a pena di esclusione, si impegna, in caso di aggiudicazione del contratto a garantire le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate, con obbligo di assicurare:

- una quota pari almeno al 30 per cento delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività a esso connesse o strumentali all'occupazione giovanile;
- una quota pari almeno al 30 per cento delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività a esso connesse o strumentali all'occupazione femminile.

Gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti e non superiore a cinquanta, non tenuti alla redazione del rapporto sulla situazione del personale, ai sensi dell'articolo 46 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, sono tenuti, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, a consegnare una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. L'operatore economico è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

Gli operatori economici che occupano un numero di dipendenti pari o superiore a quindici sono tenuti, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, a consegnare alla stazione appaltante una relazione che chiarisca l'avvenuto assolvimento degli obblighi previsti a carico delle imprese dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, e illustri eventuali sanzioni e provvedimenti imposti a carico delle imprese nel triennio precedente la data di scadenza della presentazione delle offerte. L'operatore economico è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali.

10. GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta è corredata da una garanzia fidejussoria, pari al 1% dell'importo posto a base di gara (euro 10.750,00). Non si applicano le riduzioni previste dall'art. 106, comma 8 del Codice.

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente sotto forma di cauzione o di fidejussione.

La cauzione è costituita mediante Pago PA: gli operatori economici che intendano versare il corrispettivo a titolo di deposito devono creare in autonomia un avviso di pagamento sul sito istituzionale della Provincia di Vercelli nella sezione Servizio Pago PA (<https://www.provincia.vercelli.it/it/page/33230>) selezionare Pagamento Spontaneo cliccare su Area Finanze e Bilancio Deposito Cauzionale e seguire le istruzioni. Effettuato il pagamento, l'operatore avrà una ricevuta di pagamento che dovrà allegare alla documentazione di gara;

la fidejussione può essere rilasciata da:

- imprese bancarie o assicurative che rispondono ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività;
- un intermediario finanziario iscritto all'albo di cui all'art. 106 del D.Lgs. n. 385/1993, che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che è sottoposto a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del D.Lgs. 58/1998 e che abbia i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

La garanzia fideiussoria deve essere emessa e firmata digitalmente da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante e deve essere altresì verificabile telematicamente presso l'emittente ovvero gestita in tutte le fasi mediante ricorso a piattaforme operanti con tecnologie basate su registri distribuiti ai sensi dell'art. 8-ter, comma 1, de D.L. 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 12/2019, o su registri elettronici qualificati ai sensi del Regolamento (UE) n. 910/2014. Le piattaforme, operanti con tecnologie basate su registri distribuiti o su registri elettronici, sono conformi alle caratteristiche stabilite dall'AGID con il provvedimento di cui all'art. 26, comma 1.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione della garanzia, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie, seguendo le indicazioni fornite nella Comunicazione congiunta della Banca D'Italia, dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni e dell'Autorità Nazionale Anticorruzione pubblicata il 18/07/2025 e consultabile al seguente link:

<https://www.anticorruzione.it/-/news.garanzie.finanziarie.18.07.2025>

La fidejussione deve:

- contenere espressa menzione dell'oggetto del contratto di appalto e del soggetto garantito (stazione appaltante);
- essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c), d) del Codice, al solo consorzio;
- essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 16/09/2022 n. 193;
- avere validità per 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta;
- prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escusione del debitore principale di cui all'articolo 1944 del Codice civile, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del Codice civile,

nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante.

E' sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia fidejussoria solo a condizione che sia stata già costituita prima della presentazione dell'offerta. E' onere dell'operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte.

E' sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).

Non è sanabile, e quindi causa di esclusione, la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

11. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO ANAC

I concorrenti effettuano il pagamento del contributo di euro 165,00 previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione <https://www.anticorruzione.it/-/gestione-contributi-gara> e secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 598 del 30/12/2024 pubblicata sul sito dell'ANAC e allegano la ricevuta ai documenti di gara, secondo quanto indicato al punto 14.8. del presente disciplinare di gara.

12. MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

L'offerta e la documentazione relativa alla procedura devono essere presentate esclusivamente attraverso la PAD. Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente disciplinare.

L'offerta e la documentazione deve essere sottoscritta con firma digitale.

Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del DPR 445/2000.

La documentazione presentata in copia viene prodotta ai sensi del D.Lgs. 82/2005.

L'offerta deve pervenire entro e non oltre le **ore 12:00 del giorno 16 FEBBRAIO 2026**.

La PAD non accetta offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell'offerta.

Per l'individuazione di data e ora di arrivo dell'offerta fa fede l'orario registrato dalla PAD.

Le operazioni di inserimento sulla PAD di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano, pertanto, i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto.

Qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento della PAD si applica quanto previsto al paragrafo 1.1

12.1. Regole per la presentazione dell'offerta.

Fermo restando le indicazioni tecniche riportate al paragrafo 1 di seguito sono indicate le modalità di caricamento dell'offerta nella PAD.

L'offerta è composta da:

A – Documentazione amministrativa

B – Offerta tecnica

C – Offerta economica.

Prima di inviare l'offerta i concorrenti dovranno assicurarsi di aver caricato a sistema, in corrispondenza alle Buste "telematiche" pertinenti (busta amministrativa – busta tecnica – busta economica) la documentazione specificata nei paragrafi seguenti.

La suddetta documentazione deve essere caricata a sistema firmata digitalmente dal legale rappresentante dell'operatore economico o da un suo procuratore.

L'apposizione di firma digitale non valida sui documenti di gara comporta l'impossibilità di presentare offerta e conseguentemente di partecipare alla gara.

Il mancato caricamento a sistema, la mancata sottoscrizione secondo le modalità previste nel presente disciplinare o l'errata classificazione della documentazione comportano l'impossibilità di presentazione dell'offerta e quindi di partecipare alla gara.

L'operatore economico ha facoltà di inserire nella PAD offerte successive che sostituiscono la precedente, ovvero ritirare l'offerta presentata, nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e la data e ora di chiusura della fase di presentazione delle offerte. La stazione appaltante considera esclusivamente l'ultima offerta presentata.

Si precisa inoltre che:

- l'offerta è vincolante per il concorrente;

- con la trasmissione dell'offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.

All'invio dell'offerta alla stazione appaltante, il sistema inoltra in automatico all'offerente una comunicazione di "Notifica offerta presentata" all'indirizzo di posta elettronica certificata dell'impresa.

Tale comunicazione informa dell'avvenuto invio dell'offerta.

I concorrenti possono verificare in ogni momento lo stato della procedura collegandosi con le proprie credenziali al Portale Appalti della Provincia di Vercelli.

Il concorrente che intenda partecipare in forma associata (per esempio raggruppamento temporaneo di imprese/Consorzi, sia costituiti che costituendi) in sede di presentazione dell'offerta indica la forma di partecipazione e indica gli operatori economici riuniti o consorziati.

Nel caso in cui partecipi alla gara un operatore economico che non è stabilito in Italia, dovrà seguire la medesima procedura prevista per gli operatori economici stabiliti in Italia.

Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000; per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, ivi compreso il DGUE, la domanda di partecipazione, le dichiarazioni integrative, l'offerta tecnica e l'offerta economica devono essere sottoscritte con firma digitale dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore.

La documentazione, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autentica o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del d.p.r. 445/2000. Ove non diversamente specificato è ammessa la copia semplice. Nei casi previsti dal presente disciplinare è ammessa la produzione della scansione della documentazione originale o della sua copia autentica o della copia semplice.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella documentazione amministrativa, si applica l'art. 101 del Codice.

Le offerte tardive saranno escluse in quanto irregolari ai sensi dell'art. 70, comma 4, lett. b) del Codice.

L'offerta vincolerà il concorrente per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata. Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

13. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 101 del Codice, possono essere sanate le carenze della documentazione trasmessa con la domanda di partecipazione ma non quelle della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica.

Con la medesima procedura può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica. Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente.

A titolo esemplificativo, si chiarisce che sono sanabili:

- il mancato o parziale pagamento del contributo ANAC anche laddove non effettuato entro la scadenza del termine di presentazione delle offerte;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda;
- la mancata produzione del contratto di avvalimento, della garanzia provvisoria, del mandato collettivo speciale o dell'impegno a conferire mandato collettivo, solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta risultante dall'apposizione della marca temporale o da ulteriori riferimenti temporali equivalenti ai sensi della vigente normativa;
- il non corretto ammontare della garanzia provvisoria;
- l'erronea indicazione del beneficiario della garanzia provvisoria che non comporti la costituzione di una nuova polizza;
- la mancata produzione delle dichiarazioni dell'impresa ausiliaria;
- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta, a condizione che la mancanza della sottoscrizione non precluda la riconoscibilità della provenienza dell'offerta e non comporti un'incertezza assoluta sulla stessa;
- la mancata, incompleta o irregolare traduzione in italiano della documentazione di gara, quando richiesta ai sensi del paragrafo 12.1.

Non sono sanabili:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione;
- le false dichiarazioni circa il possesso dei prescritti requisiti di partecipazione;
- la mancata indicazione nel contratto di avvalimento delle risorse messe a disposizione dell'ausiliario, in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento;
- la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.
- Inoltre, si rappresenta che:
 - sono sanabili l'omessa dichiarazione sull'assolvimento degli obblighi di cui alla legge 68/1999 e, per i concorrenti che occupano oltre cinquanta dipendenti, l'omessa presentazione di copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile, redatto ai sensi dell'articolo 46 decreto legislativo n. 198 del 2006, e la trasmissione dello stesso alle rappresentanze sindacali e ai consiglieri regionali di parità, purché il rapporto sia stato redatto e trasmesso in data anteriore al termine per la presentazione delle offerte;
 - non è sanabile mediante soccorso istruttorio l'omesso impegno ad assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, l'assunzione di una quota di occupazione giovanile e femminile di cui al paragrafo 9 del presente Disciplinare.

•

Ai fini del soccorso istruttorio la stazione appaltante assegna al concorrente un termine non inferiore a cinque e non superiore a dieci giorni, affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere, nonché la sezione della PAD dove deve essere inserita la documentazione richiesta.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitati alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.

La stazione appaltante può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta tecnica e dell'offerta economica e su ogni loro allegato. L'operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine di 5 giorni. I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta.

14. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

L'operatore economico inserisce nella PAD la seguente documentazione:

- Domanda di partecipazione ed eventuale procura
- M-DGUE
- Patente a crediti
- Attestazione SOA
- Ricevuta del versamento ANAC
- Ricevuta pagamento Imposta bollo
- Garanzia provvisoria
- Documentazione in caso di avvalimento
- Documentazione per soggetti associati

• DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ED EVENTUALE PROCURA

La domanda di partecipazione, è redatto secondo il modello **“Allegato A”**,

La domanda e le relative dichiarazioni sono sottoscritte ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005:

- dal concorrente che partecipa in forma singola;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;
- nel caso di aggregazioni di retisti:
 - a** se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - b** se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;
 - c** se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara.
- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c) e d) del Codice, la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo.

La domanda e le relative dichiarazioni sono firmate dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura. In tal caso, il concorrente allega alla domanda copia conforme all'originale della procura. Non è necessario allegare la procura se dalla visura camerale del concorrente risultì l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti al procuratore.

La domanda di partecipazione deve essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72 in ordine all'assolvimento dell'imposta di bollo.

Il pagamento della suddetta imposta del valore di € 16,00 viene effettuato tramite F24, bollo virtuale previa autorizzazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate o tramite il servizio @e.bollo dell'Agenzia delle Entrate o per gli operatori economici esteri tramite il pagamento del tributo con bonifico utilizzando il codice Iban IT07Y0100003245348008120501 e specificando nella causale la propria denominazione, codice fiscale (se presente) e gli estremi dell'atto a cui si riferisce il pagamento.

A comprova del pagamento, il concorrente allega la ricevuta di pagamento elettronico ovvero del bonifico bancario.

In alternativa il concorrente può acquistare la marca da bollo da euro 16,00 ed inserire il suo numero seriale all'interno della dichiarazione contenuta nella domanda di partecipazione e allegare obbligatoriamente copia del contrassegno in formato pdf.

Il concorrente si assume ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni.

14.2. DICHIARAZIONI DA RENDERE A CURA DEGLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DI CUI ALL'ARTICOLO 372 DEL DECRETO LEGISLATIVO 12 GENNAIO 2019, n. 14

Il concorrente dichiara ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché dichiara che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale, ai sensi dell'articolo 95, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 14/2019

Il concorrente presenta una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera o) del decreto legislativo succitato che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

14.3. DICHIARAZIONI DA RENDERE NEL DGUE.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'articolo 94 commi 1 e 2 del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione a tutti i soggetti indicati al comma 3.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause non automatiche di esclusione di cui all'articolo 98, comma 4, lettere g) ed h) del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione ai soggetti di cui al punto precedente.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle altre cause di esclusione sono rese in relazione all'operatore economico.

Con riferimento alle cause di esclusione di cui all'articolo 95 del Codice, il concorrente dichiara:

- le gravi infrazioni di cui all'articolo 95, comma 1, lettera a) del Codice commesse nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- gli atti e i provvedimenti indicati all'articolo 98 comma 6 del codice emessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara
- tutti gli altri comportamenti di cui all'articolo 98 del Codice, commessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara.

La dichiarazione di cui sopra deve essere resa anche nel caso di impugnazione in giudizio dei relativi provvedimenti, fatta eccezione per la fattispecie di cui all' articolo 98, comma 3, lett. e), per la quale va resa soltanto in caso di accertamento definitivo della violazione.

L'operatore economico dichiara la sussistenza delle cause di esclusione che si sono verificate prima della presentazione dell'offerta e indica le misure di self-cleaning adottate, oppure dimostra l'impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell'offerta.

L'operatore economico adotta le misure di self-cleaning che è stato impossibilitato ad adottare prima della presentazione dell'offerta e quelle relative a cause di esclusione che si sono verificate dopo tale momento.

Se l'operatore economico omette di comunicare alla stazione appaltante la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire una causa di esclusione ai sensi degli articoli 94 e 95 del Codice e detti fatti o provvedimenti non risultino nel FVOE, il triennio inizia a decorrere dalla data in cui la stazione appaltante ha acquisito gli stessi, anziché dalla commissione del fatto o dall'adozione del provvedimento.

Il concorrente compila il DGUE in formato elettronico messo a disposizione sulla PAD (file DGUE-Request.xml) mediante l'applicativo M-dgue, accessibile dalla PAD e successivamente carica sulla PAD il file DGUE-Response generato al termine della compilazione e firmato digitalmente.

14.4. DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO

L'impresa ausiliaria rende le dichiarazioni sul possesso dei requisiti di ordine generale mediante compilazione dell'apposita sezione del DGUE.

Il concorrente, per ciascuna impresa ausiliaria, allega:

- il consenso al trattamento dei dati tramite il fascicolo virtuale, nel rispetto di quanto previsto dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, ai fini della verifica del possesso dei requisiti dichiarati;
- la dichiarazione di avvalimento;
- il contratto di avvalimento, anche misto;
- Nel caso di avvalimento finalizzato al miglioramento dell'offerta, il contratto di avvalimento è presentato nell'offerta tecnica.

14.5. DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- dichiarazione delle parti dei lavori, ovvero della percentuale in caso di lavori indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- copia dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- dichiarazione sottoscritta delle parti dei lavori, ovvero la percentuale in caso di lavori indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- dichiarazione rese da ciascun concorrente, attestante:
 - a quale operatore economico, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'articolo 68 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
 - le parti dei lavori, ovvero la percentuale in caso di lavori indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- copia del contratto di rete, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete.
- dichiarazione che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione sottoscritta con firma digitale delle parti dei lavori, ovvero la percentuale in caso di lavori indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- copia del contratto di rete;
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'organo comune;

- dichiarazione delle parti dei lavori, ovvero la percentuale in caso di lavori indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del raggruppamento temporaneo di imprese costituito o costituendo

- in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituito:

- copia del contratto di rete

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria

- dichiarazione delle parti dei lavori, ovvero la percentuale in caso di lavori indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

- in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituendo:

- copia del contratto di rete

- dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente all'aggregazione di rete, attestanti:

a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;

b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;

c. le parti dei lavori, ovvero la percentuale in caso di lavori indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per i consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lett. b), c) e d) del Codice

- DGUE compilato e sottoscritto da ciascuna consorziata esecutrice e da ciascuna consorziata che presta i requisiti;
- dichiarazione resa da ciascuna consorziata esecutrice e da ciascuna consorziata che presta i requisiti, attestante:

a) [in caso di lavori rientranti in una delle attività a maggior rischio di infiltrazione mafiosa di cui al comma 53, dell'art. 1, della legge 6 novembre 2012, n. 190]:

1.a 1 di essere iscritto nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. White List), indicando la Prefettura presso cui l'elenco è istituito;

(o, in alternativa,)

a..2 di aver presentato la domanda di iscrizione o di rinnovo nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa, indicando la Prefettura presso cui l'elenco è istituito;

a.b [Eventuale in caso di adozione di misure di self-cleaning]:

b.1 di avere inserito nel FVOE la relazione che illustra le misure di self cleaning adottate in relazione alle cause di esclusione verificate prima della presentazione della presente domanda e di aver indicato nel DGUE, il riferimento al documento caricato nel FVOE;

(o, in alternativa)

b.2 di essere stato impossibilitato ad adottare misure di self cleaning per i seguenti motivi [indicare le motivazioni] e si impegna ad adottare misure idonee e a comunicare le stesse tempestivamente e comunque prima dell'aggiudicazione;

a.c [Eventuale, in caso di sottoposizione a concordato preventivo con continuità aziendale]:

- che il provvedimento di ammissione al concordato è stato emesso il da
- che il provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare è stato emesso il da

a.d [Eventuale, in caso di sottoposizione a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 240-bis del codice penale o degli articoli 20 e 24 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e affidamento a custode o amministratore giudiziario o finanziario. La dichiarazione è resa per gli effetti dell'articolo 96, comma 13, del codice]:

- che è stato emesso il provvedimento (indicare il tipo di provvedimento: sottoposizione a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 240-bis del codice penale o degli articoli 20 e 24 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e affidamento a custode o amministratore giudiziario o finanziario) in data ... da parte di;

a.e [solo per i consorzi stabili] di non partecipare a più di un consorzio stabile;

a.f di non partecipare alla medesima gara contemporaneamente in forme diverse (singola/associata, in più forme associate, in forma singola e quale consorziato esecutore di un consorzio) e come impresa ausiliaria di altro concorrente che sia ricorso all'avvalimento per migliorare la propria offerta;

(o, in alternativa)

a.g di partecipare in più di una forma, *[indicare quali]* e inserisce nel FVOE idonea documentazione atta a dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali;

(o, in alternativa)

a.h di avere prestato risorse, in qualità di impresa ausiliaria, al concorrente *[indicare il nominativo]*, che se ne è avvalso ai fini del miglioramento dell'offerta, e inserisce nel FVOE idonea documentazione atta a dimostrare che non sussistono collegamenti tali da ricondurre entrambe le imprese allo stesso centro decisionale;

a.i di prestare il consenso al trattamento dei dati tramite il FVOE, nel rispetto di quanto previsto dal D.lgs. 196 del 30 giugno 2003, ai fini della verifica da parte della stazione appaltante del possesso dei requisiti dichiarati.

DICHIARAZIONI INTEGRATIVE E DOCUMENTAZIONE A CORREDO

Il concorrente allega:

14.6. Copia patente a crediti;

14.7. Copia dell'attestazione SOA;

14.8. Ricevuta di pagamento del **contributo a favore dell'ANAC di euro 165,00**; a comprova dell'avvenuto pagamento, il partecipante deve inserire nel sistema a seconda delle modalità di pagamento scelta, scansione digitale della stampa della ricevuta di pagamento trasmessa dal Servizio di riscossione oppure la scansione digitale dello scontrino rilasciato dal punto vendita, oppure, per i soli operatori economici esteri, la scansione digitale della ricevuta di bonifico bancario internazionale;

14.9. Documento attestante il pagamento dell'imposta di bollo;

14.10. Documento attestante la garanzia provvisoria di euro 10.750,00;

14.11. patto di integrità sottoscritto per accettazione;

15. – CONTENUTO DELLA BUSTA B - OFFERTA TECNICA

La busta "B – Offerta tecnica" contiene, a pena di esclusione, i seguenti documenti:

L'offerta tecnica complessivamente dovrà essere contenuta nel numero massimo indicato per ogni criterio (paragrafo 17. 1) numerate progressivamente, tipo carattere "Arial" dimensione 12, (escluse copertina iniziale e finale). L'offerta può essere corredata da ulteriori allegati **che non concorrono al limite massimo indicato**: cronoprogrammi, schemi grafici di dettaglio e di insieme, planimetrie, schemi, sezioni, schede tecniche, tabelle, flussogrammi, istogrammi, depliants, foto ecc. **Si precisa inoltre che tali allegati non saranno oggetto di valutazione e di punteggio dell'offerta tecnica, bensì avranno solamente una funzione esplicativa e chiarificatrice di quanto già espresso nella relazione stessa.**

L'offerta tecnica dell'appaltatore costituisce, a tutti gli effetti, obbligo di natura contrattuale. L'appaltatore, pertanto, si obbliga ad adempire ad ogni prestazione tecnica ed amministrativa prevista nell'offerta tecnica, la quale costituisce parte integrante e sostanziale del contratto di appalto. Il mancato adempimento delle prestazioni oggetto di offerta tecnica, ivi comprese le migliorie di ordine manutentivo e gestionale, costituisce motivo di incameramento della garanzia definitiva.

La relazione dovrà essere impostata per capitoli riconducibili ai criteri di valutazione e relativi sottocriteri illustrati all'art. 17 del presente disciplinare.

Le dichiarazioni e copia delle certificazioni dovranno essere inserite nella busta dell'offerta tecnica negli spazi a loro assegnati sulla PAD.

L'Offerta Tecnica dovrà essere priva di qualsiasi indicazione (diretta o indiretta) di carattere economico, ossia deve essere priva di riferimenti all'offerta economica, pena l'esclusione.

La suddetta documentazione deve essere firmata digitalmente da parte del titolare o legale rappresentante o procuratore del soggetto concorrente ed inserita a sistema nell'apposito spazio predisposto.

L'offerta tecnica dovrà essere sottoscritta, con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui al punto 14.1.

L'omissione di uno o più dei documenti richiesti dal presente disciplinare e costituenti l'Offerta tecnica comporta la non attribuzione del punteggio all'elemento di valutazione a cui è riferito il documento omesso.

L'offerta tecnica deve rispettare le caratteristiche minime stabilite nella documentazione tecnica (art.15 – art. 17), pena l'esclusione dalla procedura di gara.

Nel caso di avvalimento finalizzato al miglioramento dell'offerta, il contratto di avvalimento è presentato nell'offerta tecnica.

16. CONTENUTO DELLA BUSTA C – OFFERTA ECONOMICA

La busta OFFERTA ECONOMICA contiene, a pena di esclusione, l'offerta economica generata in automatico dal sistema redatta secondo le istruzioni contenute nella PAD e nel disciplinare di gara, firmata secondo le modalità di cui al paragrafo 14.1, e deve indicare il ribasso percentuale unico sull'elenco prezzi posto a base di gara e ai sensi dell'art. 108, comma 9 del Codice, l'offerta dovrà includere i costi presunti relativi agli oneri aziendali della sicurezza e della manodopera in relazione al presente appalto.

L'offerta economica deve essere espressa con un **massimo di due cifre decimali**.

Il concorrente dovrà inoltre compilare, firmare digitalmente e allegare:

- **una dichiarazione** contenente lo schema di composizione dei costi della manodopera stimata per l'esecuzione del presente appalto come da modello **"allegato B"** al presente disciplinare;

- **una dichiarazione** di equivalenza tutele come da modello **"allegato C"**;

Ai sensi dell'articolo 41 comma 14 del Codice i costi della manodopera sono indicati al punto 3 del presente disciplinare.

Resta la possibilità per l'operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell'importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale o da sgravi contributivi che non comportano penalizzazioni per la manodopera.

L'offerta dovrà avere validità di almeno 180 giorni successivi alla data di scadenza del termine per la presentazione.

Sono inammissibili le offerte economiche che superino l'importo a base di gara.

17. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 108, comma 1 del Codice.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi:

	PUNTEGGIO MASSIMO
OFFERTA TECNICA	80
OFFERTA ECONOMICA	20
TOTALE	100

La valutazione è demandata ad apposita Commissione giudicatrice che procederà alla valutazione delle offerte sulla base dei criteri e sub-criteri, di seguito specificati.

Ciascuna gara sarà affidata al concorrente che conseguirà il maggior punteggio complessivo.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo si procederà, seduta stante, ad affidare l'appalto al concorrente che avrà ottenuto il miglior punteggio dell'offerta tecnica.

In caso di ulteriore parità si procederà, seduta stante, al sorteggio.

17.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

Elemento "A" - OFFERTA TECNICA (max punti 80)

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione di natura discrezionale (o qualitativa), quantitativa e tabellare, elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi.

Nella colonna identificata con la dicitura “**punti D**” vengono indicati i “punteggi discrezionali”, vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito in ragione dell’esercizio della discrezionalità spettante alla Commissione giudicatrice.

Con la dicitura “**punti Q**” vengono indicati i “punteggi quantitativi”, vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito mediante applicazione di una formula matematica.

Con la dicitura “**punti T**” vengono indicati i “punteggi tabellari”, vale a dire i punteggi fissi e predefiniti che saranno attribuiti o non attribuiti in ragione dell’offerta o mancata offerta di quanto specificatamente richiesto.

CRITERI DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA TECNICA

Elemento “A” - OFFERTA TECNICA (max punti 80)

1	<u>RELAZIONE TECNICA</u>	Punti D: 75
	SOLUZIONI MIGLIORATIVE, STRUTTURA D’IMPRESA e ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE	
	<p>La commissione valuterà i criteri di seguito specificati:</p> <p>1.1 Soluzioni tecniche, tecnologiche, innovative ed affidabili 1.2 Organizzazione del personale 1.3 Caratteristiche delle attrezzature 1.4 Cantierizzazione, organizzazione del cantiere e comunicazione 1.5 Recupero e gestione rifiuti</p> <p>Saranno valutate positivamente le proposte relative a soluzioni tecniche migliorative, alle modalità di organizzazione dell’impresa e delle attività, esplicative delle risorse da impiegarsi nello specifico appalto, sia in termini di quantità e tipologia di mezzi ed attrezzature impiegati sia in termini di qualifiche ed esperienza del personale che verrà effettivamente utilizzato nell’appalto.</p> <p>Le prestazioni richieste per l’esecuzione dei lavori in appalto necessitano particolare attenzione all’organizzazione dei cantieri in funzione delle condizioni di traffico, che caratterizzano ormai gran parte della rete stradale provinciale, richiedono modalità di organizzazione dei cantieri quanto più attente possibili alla sicurezza. Inoltre, si chiede particolare attenzione e professionalità affinché sia garantita la corretta installazione dei dispositivi di ritenuta nel pieno rispetto della normativa vigente e secondo quanto riportato sulle indicazioni dettate da ANSFISA. Il personale incaricato, al pari delle dotazioni tecniche, delle attrezzature e dell’organizzazione di cantiere hanno, pertanto, una significativa influenza sul complessivo livello di esecuzione dell’appalto.</p>	
	<p>1.1.Soluzioni tecniche, tecnologiche, innovative ed affidabili (max 35 punti)</p> <p>Il concorrente potrà proporre, a propria cura e spese, soluzioni finalizzate al miglioramento della qualità degli interventi previsti sul patrimonio infrastrutturale oggetto dei lavori in appalto, con particolare riferimento, demolizioni e risanamenti strutturali, sostituzione del pacchetto stradale installazione dei nuovi dispositivi di ritenuta.</p> <p>Le soluzioni offerte sono orientate a incrementare la sicurezza, la</p>	

<p>durabilità delle opere e l'affidabilità dell'esecuzione, mediante l'adozione di metodologie consolidate e tecnologie migliorative. Per ciascuna attività migliorativa offerta, il concorrente dovrà specificare bene la miglioria proposta e/o la quantità massima che si impegna a realizzare.</p> <p>Le soluzioni offerte saranno eseguite secondo quanto indicato dal concorrente, sia con riferimento alle specifiche migliorie proposte, sia con riguardo alle quantità massime dichiarate, e saranno attuate fino al loro completo raggiungimento, secondo le modalità operative che saranno definite dalla Direzione Lavori.</p> <p>Il concorrente dovrà presentare quanto proposto in Relazione – Criterio 1.1 a cui potrà allegare eventuali elaborati grafici e/o fotografici per illustrare in maniera più chiara le metodologie e le tecnologie proposte. Ai fini dell'attribuzione del punteggio per il presente elemento, sarà valutato il miglior equilibrio dell'offerta che presenta proposte tecniche chiare, schematiche e tecnicamente fondate. Saranno particolarmente apprezzate soluzioni innovative e verificabili utili a incrementare affidabilità, sicurezza e durabilità degli interventi e che garantiscono un effettivo miglioramento qualitativo del servizio e dell'opera finale</p> <p>Documenti da produrre: per la RELAZIONE, max 7 pagine (formato A4); Eventuale elaborato grafico e/o fotografico, max 1 pagina. (formato A3).</p>	35
<p>1.2 Organizzazione del personale(max 10 punti)</p> <p>Il concorrente dovrà rappresentare l'organigramma funzionale della struttura fissa di cantiere preposta (Direttore Tecnico, Capo Cantiere, ecc..), che sarà effettivamente utilizzata nell'appalto, suddivisa per tipologia di lavorazioni (a titolo esemplificativo: risanamento strutturale, dispositivi di ritenuta, opere in calcestruzzo, ecc..).</p> <p>Il concorrente dovrà presentare quanto proposto in Relazione – Criterio 1.2, a cui potrà allegare in formato A3 l'organigramma funzionale della struttura fissa di cantiere proposta. Ai fini dell'attribuzione del punteggio per il presente elemento, sarà valutato, in modo proporzionale all'appalto dei lavori in oggetto, il miglior equilibrio dell'organigramma proposto con riferimento sia al numero delle risorse messe a disposizione per l'appalto sia alla loro esperienza e professionalità.</p> <p>Documenti da produrre: per la RELAZIONE, max 2 pagine (formato A4); Eventuale Organigramma, max 1 pagina.(formato A3)</p>	10
<p>1.3 Caratteristiche delle attrezzature(max 10 punti)</p> <p>Il concorrente fornirà una descrizione delle attrezzature e dei macchinari che si impegna ad impiegare per l'esecuzione dei lavori in appalto, con indicazione della tipologia e quantità dei mezzi a disposizione. Venga data particolare attenzione alla descrizione del parco macchine, alla possibilità del concorrente di operare con più squadre contemporaneamente e alla capacità di garantire, sempre, la sostituzione di ognuna delle macchine operatrici in caso di guasto al fine di ridurre al minimo i ritardi causati da inconvenienti tecnici.</p> <p>Il concorrente dovrà presentare quanto proposto in Relazione – Criterio 1.3, a cui potrà allegare una tabella in formato A3 contenente l'elenco delle macchine e delle attrezzature che intende impiegare . Ai fini dell'attribuzione del punteggio per il presente elemento, sarà valutato il miglior equilibrio dell'offerta con riferimento alla tipologia, al numero di unità messe a disposizione ed alla classe</p>	

	<p>ambientale (Euro 6).</p> <p>Saranno particolarmente apprezzate le attrezzature e i mezzi nella piena disponibilità del concorrente, con specifico riferimento a macchine caratterizzate da ridotte emissioni inquinanti, elevate prestazioni energetiche e minore impatto ambientale complessivo.</p> <p>Documenti da produrre: per la RELAZIONE max 2 pagine (formato A4). Eventuale Tabella, max 1 pagina.(formato A3)</p>	10
	<p>1.4 Cantierizzazione, organizzazione del cantiere e comunicazione(max 10 punti)</p> <p>Il concorrente dovrà rappresentare la miglior organizzazione di cantiere, che si impegna ad attuare, utile alla riduzione dell'impatto del cantiere sul traffico stradale ed alla ottimizzazione dei tempi di esecuzione dei lavori per le varie tipologie di intervento. Con riferimento all'ottimizzazione dei tempi di esecuzione, il concorrente dovrà presentare le opportune valutazioni tecniche relazionate ai tipi di interventi previsti nel progetto posto a base di gara. Si richiede inoltre di formulare proposte in merito a metodi e strumenti con cui intende relazionarsi con l'Amministrazione, la cittadinanza e gli utenti della strada durante le fasi dell'intervento.</p> <p>Il concorrente dovrà presentare quanto proposto, in Relazione-Criterio 1.4. Per l'attribuzione del punteggio del presente elemento saranno valutate tutte le azioni introdotte dal concorrente per la miglior cantierizzazione, al fine di ridurre l'impatto del cantiere sul traffico stradale e di ottimizzare i tempi di esecuzione.</p> <p>Documenti da produrre:per la RELAZIONE max 2 pagine (formato A4). Eventuale Elaborato grafico, max 1 pagina. (formato A3)</p>	10
	<p>1.5 Recupero materiale e gestione rifiuti (max 10 punti)</p> <p>Il concorrente dovrà opportunamente descrivere le eventuali metodologie operative finalizzate alla raccolta e conferimento in discarica autorizzata dei prodotti di qualsiasi natura, macerie e detriti, nel rispetto delle normative vigenti in materia di rifiuti nonché recupero di quello riutilizzabili. Saranno valutate positivamente le proposte che prevedono il recupero ed il riutilizzo.</p> <p>Il concorrente dovrà presentare quanto proposto, in Relazione-Criterio 1.5, la descrizione delle misure che si intendono impiegare per la gestione ed il recupero.</p> <p>Documenti da produrre:per la RELAZIONE max 2 pagine (formato A4). Eventuale Elaborato grafico, max 1 pagina. (formato A3)</p>	10
2	CERTIFICAZIONI	Punti T: 3
	<p>Possesso certificazione ambientale ISO14001, o registrazione EMAS secondo regolamento CE n. 1221/2009, o altra prova equivalente, che comprenda anche le attività di cantiere (ai sensi del CAM Strade - D.M. 05/08/2024 par. 3.2.1)</p>	2

	Possesso certificazione ISO 45001 per la gestione della sicurezza e della salute sul luogo di lavoro.	0,5
	Possesso certificazione ISO 39001 per la gestione della sicurezza stradale.	0,5
3	PARITA' DI GENERE E OCCUPAZIONE FEMMINILE	Punti T: 2
	Possesso della Certificazione UNI/PdR 125:2022 sulla parità di genere, o certificazione equivalente riconosciuta a livello nazionale o internazionale, rilasciata da un organismo accreditato.	2

17.2 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA

Elementi discrezionali (punti D max)

I punteggi inerenti all'offerta tecnica di **natura discrezionale (1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5)** verranno determinati con il metodo “aggregativo compensatore”, applicando la seguente formula:

$$C_{(a)} = \sum_n [W_i * V_{(a)i}]$$

dove:

$C_{(a)}$ = indice di valutazione dell'offerta (a);

n = numero totale dei requisiti;

W_i = peso o punteggio attribuito al requisito (i);

$V_{(a)i}$ = coefficiente della prestazione dell'offerta (a) rispetto al requisito (i);

\sum_n = sommatoria

I coefficienti $V_{(a)i}$, verranno attribuiti effettuando la media dei coefficienti variabili tra zero ed uno (espresso con n. 2 cifre decimali) attribuiti discrezionalmente dai singoli Commissari a ciascun Concorrente per ciascuno dei sub-criteri di valutazione, secondo la graduazione riportata nella tabella seguente.

valutazione	descrizione	Coefficiente $V_{(a)i}$
ottimo	argomento richiesto trattato in relazione in modo completo, ben strutturato, chiaro, preciso ed approfondito	1,00
Molto buono	argomento richiesto trattato in relazione ben strutturato, chiaro, preciso ma non completamente approfondito	0,90
buono	argomento richiesto trattato in relazione in modo non del tutto completo o senza particolari approfondimenti	0,80
Discreto	argomento richiesto trattato in relazione in modo non del tutto completo e senza particolari approfondimenti	0,70
sufficiente	argomento richiesto trattato in relazione in modo sufficiente o senza completo approfondimento	0,60
Quasi sufficiente	argomento richiesto trattato in relazione in modo sufficiente e senza completo approfondimento	0,50
insufficiente	argomento richiesto trattato in relazione in modo insufficiente	0,40
gravemente insufficiente	argomento richiesto trattato in relazione in modo gravemente insufficiente e poco strutturato	0,30
scarso	argomento richiesto trattato in relazione in modo mediocre e non adeguatamente sviluppato	0,20

Appena classificabile	argomento richiesto trattato in relazione in modo carente, troppo generico, inadeguato	0,10
Non classificabile	argomento non trattato	0,00

La Commissione, ai fini dell'attribuzione del punteggio, valuterà ciascuno degli elementi indicati (sub-criteri) nel suo complesso.

OFFERTA TECNICA – Elementi quantitativi (punti Q max)

Non sono previsti criteri di valutazione con metodo quantitativo.

OFFERTA TECNICA – Elementi tabellari (punti T max)

I punteggi inerenti all'offerta tecnica di **natura tabellare** verranno assegnati, automaticamente e in valore assoluto, sulla base della presenza o assenza nell'offerta, dell'elemento richiesto.

Riparametrazione: Si precisa che, nella presente gara, non si procederà ad applicare il meccanismo della riparametrazione dei punteggi.

17.3 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA

Elemento “B” - OFFERTA ECONOMICA (max punti 20)

n°	criterio di valutazione	punti max
4	Offerta economica in diminuzione espressa mediante ribasso percentuale.	20

Non sono ammesse offerte economiche pari o in aumento, pena l'esclusione.

La modalità di calcolo del punteggio economico sarà quella del metodo cosiddetto bilineare.

Il punteggio inerente **all'offerta economica** verrà quindi attribuito mediante le seguenti formule:

per ribassi ≤ alla media aritmetica dei ribassi offerti:

$$C_i = X * A_i / A_{soglia}$$

C_i = coefficiente attribuito al concorrente iesimo;

A_i = ribasso offerto dal concorrente iesimo;

A_{soglia} = media aritmetica dei ribassi offerti.

X = 0,90.

per ribassi > alla media aritmetica dei ribassi offerti):

$$C_i = X + (1 - X) * [(A_i - A_{soglia}) / (A_{max} - A_{soglia})]$$

C_i = coefficiente attribuito al concorrente iesimo;

A_i = ribasso offerto dal concorrente iesimo;

A_{max} = massimo ribasso offerto;

A_{soglia} = media aritmetica dei ribassi offerti;

X = 0,90.

17.4 METODO PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO TOTALE

Il punteggio totale per ogni concorrente sarà calcolato sommando i punteggi acquisiti nelle voci relative all'offerta tecnica con quello relativo all'offerta economica, senza riparametrazione.

Il punteggio tecnico attribuito in relazione a ciascun elemento di valutazione dell'offerta tecnica è arrotondato alla seconda cifra decimale, per difetto se la terza cifra decimale è compresa tra 0 e 4 e, per eccesso, se la terza cifra decimale è compresa tra 5 e 9.

18. COMMISSIONE GIUDICATRICE

La commissione giudicatrice è nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da 3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'articolo 93 comma 5 del Codice. A tal fine viene richiesta, prima del conferimento dell'incarico, apposita dichiarazione.

La composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti sono pubblicati sul sito istituzionale nella sezione "Amministrazione trasparente".

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti, può riunirsi con modalità telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni ed opera attraverso la PAD di approvvigionamento digitale.

19. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA

La prima sessione ha luogo il **giorno 16 febbraio 2026 alle ore 10:00**.

La seduta si svolgerà presso la sede della Provincia di Vercelli in via San Cristoforo, 3 – II piano.

La PAD garantisce il rispetto delle disposizioni del codice in materia di riservatezza delle operazioni e delle informazioni relative alla procedura di gara, nonché il rispetto dei principi di trasparenza.

Inversione procedimentale: la stazione appaltante ha stabilito di ricorrere all'inversione procedimentale.

Con l'inversione procedimentale si procede prima alla valutazione dell'offerta tecnica, poi alla valutazione dell'offerta economica, di tutti i concorrenti, poi alla verifica dell'anomalia e, in parallelo, alla verifica della documentazione amministrativa del concorrente primo in graduatoria.

20. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE E ECONOMICHE

La commissione giudicatrice, in seduta pubblica, procederà, all'apertura della busta chiusa elettronicamente concernente l'offerta tecnica ed alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal presente disciplinare.

Detta verifica è effettuata anche se la procedura telematica garantisce di per sé la immodificabilità delle offerte e la tracciabilità di ogni operazione compiuta.

In una o più sedute riservate la commissione procederà all'esame ed alla valutazione delle offerte tecniche e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel presente disciplinare.

Successivamente, in seduta pubblica, la commissione darà lettura dei punteggi attribuiti alle singole offerte tecniche, darà atto delle eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti e, procederà ad inserire tali punteggi nel sistema telematico.

Nella medesima seduta, o in una seduta pubblica successiva, la commissione procederà, all'apertura delle buste chiuse elettronicamente contenenti le offerte economiche e, dopo averle valutate, inserisce i punteggi nel sistema telematico al fine di redigere la graduatoria della gara.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la commissione, in seduta pubblica, procede ai sensi di quanto previsto al punto 22.

Qualora individui offerte che superano la soglia di anomalia di cui all'art. 110 del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, la commissione, chiude la seduta pubblica dando comunicazione al RUP, che procederà secondo quanto indicato al successivo punto 21.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la commissione, redige la graduatoria.

L'offerta è esclusa in caso di:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero inserimento di elementi concernenti il prezzo nella documentazione amministrativa o nell'offerta tecnica;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative oppure irregolari in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche, o anormalmente basse;
- presentazione di offerte inammissibili in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per l'informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara;

21. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

Ai sensi dell'art. 110 del Codice, la congruità delle offerte è valutata sulla base dell'affidabilità, della sostenibilità e della realizzazione dell'offerta.

Nel caso che i punteggi siano pari o superiori ai quattro quinti del punteggio massimo, il RUP richiede al concorrente la presentazione delle spiegazioni, indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non superiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, con il supporto della Commissione Giudicatrice, esamina, in seduta riservata, le spiegazioni fornite dall'offerente, e ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine perentorio per il riscontro.

Qualora l'offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte ritenute anormalmente basse, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala.

Il RUP esclude le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.

22. VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

La Commissione procede in relazione al concorrente che ha presentato la migliore offerta a:

- controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata;
- verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al punto 13, se necessario.

Gli eventuali provvedimenti di esclusione dalla procedura di gara sono comunicati entro cinque giorni dalla loro adozione.

È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

23. AGGIUDICAZIONE DELLA GARA E STIPULA DEL CONTRATTO

La proposta di aggiudicazione è formulata in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante può decidere, entro 30 giorni dalla conclusione delle valutazioni delle offerte, di non procedere all'aggiudicazione.

La stazione appaltante si riserva di procedere all'aggiudicazione anche in caso di presentazione di una sola offerta.

Il RUP procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, a verificare, ai sensi dell'Allegato I.01 del Codice:

- l'equivalenza delle tutele nel caso in cui l'aggiudicatario abbia dichiarato di applicare un diverso contratto collettivo nazionale rispetto a quello/i indicato/i dalla stazione appaltante e il rispetto di quanto indicato nella clausola sociale per l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di cui al paragrafo 9 ;
- l'attendibilità degli impegni assunti dall'appaltatore in relazione a quanto richiesto dal paragrafo 9 e riguardante la stabilità occupazionale e le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate.

L'aggiudicazione è disposta all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dal presente disciplinare ed è immediatamente efficace. In caso di esito negativo delle verifiche, si procede all'esclusione, alla segnalazione all'ANAC, ad incamerare la garanzia provvisoria.

La verifica è effettuata tramite il FVOE. In caso di malfunzionamento, anche parziale, del fascicolo virtuale dell'operatore economico o delle piattaforme, banche dati o sistemi di interoperabilità ad esso connessi, la stazione appaltante si riserva di aggiudicare dopo che sono trascorsi trenta giorni dalla proposta di aggiudicazione. In tal caso richiede un'autocertificazione all'offerente, resa ai sensi del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti il possesso dei requisiti e l'assenza delle cause di esclusione che, a causa del predetto malfunzionamento, non è stato possibile verificare.

Per le certificazioni che, allo stato, non sono ancora verificabili tramite il fascicolo virtuale dell'operatore economico, la stazione appaltante procede direttamente alla verifica presso gli Enti certificatori e, decorsi

inutilmente 30 giorni dalla richiesta, si riserva di aggiudicare previa acquisizione di un'autocertificazione dall'operatore economico, resa ai sensi del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti il possesso dei requisiti e l'assenza delle cause di esclusione che non è stato possibile verificare.

La stipula del contratto avviene di norma entro trenta giorni dall'aggiudicazione.

La garanzia provvisoria dell'aggiudicatario è svincolata automaticamente al momento della stipula del contratto; la garanzia provvisoria degli altri concorrenti è svincolata con il provvedimento di aggiudicazione e perde, in ogni caso, efficacia entro 30 giorni dall'aggiudicazione.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale e le coperture assicurative previste dal Capitolato Speciale d'Appalto.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine per fatto della stazione appaltante, l'aggiudicatario può farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine fissato per fatto dell'aggiudicatario può costituire motivo di revoca dell'aggiudicazione.

La mancata o tardiva stipula del contratto al di fuori delle ipotesi predette, costituisce violazione del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso.

Il contratto è stipulato mediante scrittura privata autenticata.

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

La stazione appaltante si riserva la facoltà insindacabile di non dar luogo alla procedura di affidamento o di prorogarne la data senza che i concorrenti possano vantare alcuna pretesa al riguardo.

Si riserva, inoltre, a suo insindacabile giudizio, la facoltà di interrompere o annullare in qualsiasi momento la procedura di affidamento.

24. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.

L'affidatario deve comunicare alla stazione appaltante:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione de quo deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.

In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

25. CODICE DI COMPORTAMENTO

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, l'aggiudicatario deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62, nel codice di comportamento e nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza della stazione appaltante.

In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario ha l'onere di prendere visione dei predetti documenti pubblicati sul sito della stazione appaltante al seguente link <https://servizi.provincia.vercelli.it/L190/sezione/show/5995?sort=&search=&idSezione=1898&activePage=&>

26. ACCESSO AGLI ATTI

L'accesso agli atti della procedura è assicurato in modalità digitale mediante acquisizione diretta dei dati e delle informazioni inseriti nelle piattaforme di e-procurement, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 35 del Codice e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi, secondo le modalità indicate all'articolo 36 del Codice.

27. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dal contratto è competente il TAR Piemonte per cui è esclusa la competenza arbitrale.

28. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti sono trattati e conservati ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali" e ss mm e ii, del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/21 e dei relativi atti di attuazione secondo quanto riportato nell'apposita scheda informativa reperibile al seguente link: <https://www.provincia.vercelli.it/it/privacy>

IL DIRIGENTE RESPONSABILE
Ing. Marco Acerbo

(Sottoscritto digitalmente ai sensi art. 21 del D.lgs.
82/2005 e s.m.i.)